



COMUNE DI CERRO TANARO

PROVINCIA DI ASTI

Provvedimento n. 4 del 13/7/2022

IL SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 15/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il regolamento che disciplina i criteri per la nomina delle Posizioni Organizzative e tra queste l'Area Servizi tecnici (edilizia privata, edilizia pubblica, gestione e manutenzione patrimonio)

Considerato che la deliberazione di cui sopra prevede che l'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Posizione Organizzativa è effettuata dal Sindaco con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
- b) adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
- c) attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

Premesso :

- Che l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
- Che l'art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi

Ricordato che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali e che, tale contratto, agli artt. 13 e 14, recita testualmente:

" Art. 13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di



sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 14

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti; con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; lo stesso procedimento di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.”;

Evidenziato che la responsabilità del servizio tecnico era stata affidata con provvedimento 1 del 2/1/2020 al geom. Giorgio Grandi, dipendente del comune di Revigliasco d'Asti ai sensi della DCC N. 27 del 27/11/2022, ma che tale convenzione è da considerarsi risolta dal 01/7/2022 a seguito di trasferimento del dipendente al Comune di Rocchetta Tanaro

Dato atto che:

- con delibera di Giunta comunale n. 38 del 13/7/20221, immediatamente esecutiva, è stato approvato accordo convenzionale con il Comune di Rocchetta Tanaro per l'utilizzo del dipendente geom. Giorgio Grandi per n. 3 (tre) ore settimanali a partire dal 15/7/2022 e fino al 30/06/2024

Rilevato che non è possibile lasciare scoperta la posizione organizzativa del servizio tecnico, in quanto si pregiudicherebbe il funzionamento dell'attività dell'Amministrazione

Dato altresì atto che al fine della determinazione dell'indennità di posizione si considera ancora valida fino al fine anno la pesatura della posizione redatta dal Segretario Comunale e allegata al provvedimento n. 1/2020

Tutto ciò premesso,

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali

DECRETA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di conferire per il periodo dal 15/7/2022 al 30/6/2024 la posizione organizzativa al Geom. Grandi Giorgio dell' Area Servizi tecnici (edilizia privata, edilizia pubblica, gestione e manutenzione patrimonio) per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

3. al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
4. Al dipendente viene assegnata dal 15/7/2022 e fino al 31/12/2022 la retribuzione di posizione annua riparametrata stabilita dal precedente decreto n. 2 del 2/1/2020, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL e dell'art. 17 comma 6, nel rispetto della pesatura della P.O. approvata dal segretario comunale valevole per il periodo 01/1/2020-31/12/2022
5. Di dare atto che entro il 31/12/2022 la retribuzione di posizione sarà rideterminata a seguito di nuova pesatura della P.O. come approvata dal segretario comunale.
6. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 21.5.2018, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 18 del medesimo CCNL dalla Legge;
7. Al dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato, la cui quantificazione massima verrà successivamente stabilita in funzione degli obiettivi assegnati;
8. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente ai sensi dell'art. 14 comma 4 del CCNL 21.5.2018

Cerro Tanaro, 14/7/2022



IL SINDACO

(Corsi Gianmaria)

